



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
Provincia di Bari

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.01.2002

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27.06.2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2012

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, la composizione i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni Consiliari previste dallo Statuto Comunale.

ART. 2 Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio e si distinguono in:
- Commissione Istituzionali;
 - Commissioni di Controllo e Garanzia.

COMMISSIONI ISTITUZIONALI

ART. 3 Istituzione

1. In conformità alle norme dello Statuto Comunale, sono istituite nell' ambito del Consiglio Comunale n. 3 Commissioni Istituzionali, distinte per i seguenti settori di competenza:
 - a. Affari istituzionali; Appalti e Convenzioni;
 - b. Bilancio e Finanze; Servizi e Politiche Sociali;
 - c. Urbanistica e Programmazione del Territorio.
2. In conformità, altresì, alle norme dello Statuto Comunale, costituisce Commissione Consiliare Istituzionale anche la Conferenza dei Capigruppo, il cui funzionamento e le cui competenze sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Le predette Commissioni sono permanenti. Durano in carica per l'intero mandato del Consiglio ed esercitano le loro funzioni fino alla convalida dei Consiglieri neo-eletti.

ART. 4 Composizione

(modificato con delibera C.C. n. 85/03)
(modificato con delibera C.C. n. 29/2012)

1. Le Commissioni Istituzionali, di cui al primo comma dell' art. 3, sono composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito in 5. La rappresentatività della maggioranza e della minoranza in seno alle Commissioni deve rispettare il rapporto effettivo esistente in seno al Consiglio Comunale;
2. Ad ogni Consigliere deve essere garantita la presenza in almeno una delle istituite Commissioni. Uno stesso Consigliere può appartenere a più di una Commissione.

3. Nell'adunanza successiva a quella dell' insediamento del nuovo Consiglio, lo stesso Consiglio Comunale procede alla nomina, con votazione palese sulla base delle designazioni fatte dal Presidente del Consiglio, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, dei componenti di ciascuna Commissione Istituzionale.

4. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle Commissioni, il Consiglio Comunale procede alla surroga su designazione del gruppo consiliare di appartenenza.

In assenza di designazione, alla stessa provvede il Presidente del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, i capigruppo consiliari (che non siano già membri di diritto delle stesse Commissioni), non fanno parte delle Commissioni Istituzionali ma possono intervenire alle riunioni.

ART. 5

Presidenza

(Modificato con delibera C.C. n. 85/03)

1. Ciascuna Commissione è presieduta da un Presidente, eletto nel proprio seno. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun componente può esprimere una sola preferenza.

E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero dei voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, eletto con la stessa modalità.

3. La prima seduta delle Commissioni viene convocata e tenuta dal Presidente del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno:

- Insediamento della Commissione;
- Elezione del Presidente;
- Elezione del Vice Presidente.

4. La nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Commissioni viene resa nota al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio.

5. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente e/o Vice Presidente in più di una Commissione.

6. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo ma, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, può essere revocato dalla carica su proposta motivata di almeno un terzo degli stessi. In caso di cessazione della carica del Presidente di una Commissione, il Vice Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e provvede tempestivamente alla convocazione della Commissione per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

7. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

8. Ogni membro può proporre al Presidente della Commissione, che se ritiene, la convoca, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenze della Commissione stessa.

9. Su richiesta scritta di un terzo dei componenti, il Presidente è tenuto a riunire la Commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

10. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si tiene la riunione, nonché degli argomenti da trattare.

11. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della Commissione, presso il loro domicilio, almeno due giorni prima dell' adunanza, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, ai Capigruppo dei gruppi consiliari non rappresentati nella Commissione. Copia di detto avviso viene affisso all'albo pretorio del Comune di Castellana Grotte nel caso di seduta pubblica.

ART.6

Funzionamento - validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all' inizio della seduta e, nel caso di questa, prima di ogni votazione.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per non più di mezz'ora. Alla ripresa, la seduta è valida se è stato ripristinato il numero legale e, in caso contrario, la seduta è sciolta.
4. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni avvengono in forma palese e per alzata di mano.
5. Le Commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le adunanze delle Commissioni si tengono, in via ordinaria, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio; le stesse sono pubblicate se riferite alle materie di cui all' art. 8, comma 2, del presente Regolamento.
7. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai proprio lavori: Sindaco, Assessori, Funzionari, Collegio dei Revisori, Rappresentanti di società partecipate, di forze sociali e sindacali, politiche ed economiche, nonché esperti per l'esame di specifici argomenti.
8. Per l'esame di questioni su materie di competenza di due o più commissioni, le stesse posso riunirsi congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi Presidenti. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano di età.
9. Gli atti degli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede Comunale – Ufficio di presidenza del Consiglio, almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della Commissione.

ART. 7

Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un impiegato Comunale designato dal Presidente della Commissione, sentito il Responsabile del settore competente nelle materie trattate dalla Commissione stessa. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane di età.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.
3. Spetta al Segretario redigere il verbale delle riunioni contenente i punti essenziali della discussione, relativi ad ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno.
4. Copia dei processori verbali, a richiesta, è trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali.

ART. 8

Funzioni delle Commissioni Istituzionali

1. Le Commissioni Istituzionali vengono istituite per una più approfondita e specifica trattazione delle materie attribuite dalla legge al Consiglio Comunale.
2. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle competenti commissioni le proposte di deliberazione concernenti il programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi.
3. Sulle altre materie di competenze del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, può richiedere il parere della Commissione, competente per materia.
4. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza, le proposte sulle quali rendere il parere.
5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni Istituzionali esprimono parere su proposte di deliberazioni consiliari. Le proposte di deliberazioni vengono rimesse alla competente Commissione dal Presidente del Consiglio, munite dei pareri previsti dalla legge.
6. Le Commissioni provvedono all' esercizio delle loro funzioni nel più breve tempo possibile.
Il parere è espresso per iscritto e, in caso di particolare urgenza, comunicato mediante intervento in Consiglio Comunale da parte del Presidente della Commissione o di un suo componente, allo scopo delegato.
7. Per eccezionali motivi di urgenza, e con provvedimento motivato, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di mettere direttamente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale proposte di deliberazioni senza avere acquisito il preventivo parere della competente Commissione. Analoga iniziativa può essere assunta dal Presidente del Consiglio Comunale a sua discrezione ogni volta che ne ravvisi la opportunità.
8. Nell' ambito delle materie di propria competenza, le Commissioni possono assumere iniziative propositive, richiedendo al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proposte di deliberazione.
9. Le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità. Il parere reso sulla proposta, qualora contenga modifiche della stessa, non ne comporta il rinvio all' ufficio proponente ma costituisce materia di dibattito durante i lavori del Consiglio Comunale.

COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO

ART. 9

Istituzione, Funzioni, Funzionamento

1. In conformità alle norme dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può istituire le Commissioni di controllo e garanzia, che posso essere permanenti, temporanee o speciali.
2. La composizione, la elezione del componenti ed il funzionamento delle predetto Commissioni, sono disciplinate dalle stesse norme che regolano le Commissioni Istituzionali previste dal presente Regolamento.

3. La presidenza delle Commissioni di controllo e garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizioni.

Alla elezione del Presidente partecipano soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. E' eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Le Commissioni consiliari di controllo e garanzia esercitano le loro funzioni attraverso:

a) la verifica periodica semestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma – elenco annuale dei lavori pubblici;

c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

d) le relazioni ed i referti dell' organo di revisione economico – finanziaria.

In conformità alla norma statutaria, le Commissioni di controllo e garanzia possono, per lo svolgimento delle funzioni sopracitate, effettuare indagini o commissionare studi, su incarico del Consiglio Comunale.

5. Le Commissioni riferiscono al Consiglio Comunale, sull'esito delle attività compiute, con relazione scritta, approvata dalla maggioranza dei loro componenti.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni, le Commissioni hanno diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali. I Responsabili ed il personale addetto ai servizi ed uffici comunali sono tenuti a prestare alle Commissioni tutta la collaborazione dalle stesse richiesta.

7. A norma dello Statuto è istituita la Commissione permanente di controllo e garanzia su Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate. Alla stessa sono attribuiti compiti di verifica dell'andamento dell'attività esercitata dai predetti organismi, a tutela dell'interesse della collettività.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni.

3. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze delle Commissioni consiliari, durante le riunioni, a disposizione dei singoli componenti.

4. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai Responsabili dei servizi ed uffici.
